

Roma, lì 29 gennaio 2007

Circolare n. 03/07

Prot.n.186/EB

Trasmessa a mezzo posta elettronica e/o prioritaria

Spett.li

Strutture Associative Anffas Onlus

**OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
(E.C.M.) - AGGIORNAMENTO PROCEDURE/ADEMPIMENTI -**

Carissimi,

a quasi un anno dalla nostra precedente circolare sul tema (ovvero **circ.n.08/06**), essendosi verificate alcune importanti modifiche relativamente al Programma E.C.M. ed alla gestione delle procedure in oggetto, abbiamo ritenuto importante, oltre a riepilogare i contenuti dell'E.C.M.(sez.1) ed i relativi adempimenti(sez.2) da porre in essere, rappresentare lo stato dell'arte generale della materia(sez.3).

sez. 1- CONTENUTI BASE DELL'ECM

- **Il programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.):** comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità. L'E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che al singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario (educatori professionali, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, logopedisti, tecnici dell'educazione e rieducazione psichiatrica e psicosociale, terapisti occupazionali, fisioterapisti ecc...) possa essere garantita qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità. L'E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.



Il programma nazionale di E.C.M. riguarda: tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica. Tuttavia è escluso dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, dottorato).

In particolare vengono accreditate le cosiddette **“Attività Formative Residenziali”**: attività di formazione per partecipare alle quali l'utente deve recarsi nella sede in cui esse vengono svolte. Esse consistono in:

- congresso/simposio/conferenza/seminario;
- tavola rotonda;
- conferenze clinico- patologiche volte alla presentazione e discussione epicritica interdisciplinare di specifici casi clinici;
- consensus meeting interaziendali finalizzati alla revisione delle casistiche per la standardizzazione di protocolli e procedure operative ed alla pianificazione e svolgimento di attività legate a progetti di ricerca finalizzata;
- corsi di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione ed implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici;
- corso di aggiornamento tecnologico e strumentale;
- corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale;
- progetto formativo aziendale*;
- corso pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo- gestionali;
- frequenza clinica con assistenza di tutore e programma formativo presso una struttura assistenziale di ricerca, master, laurea specialistica, formazione complementare) per tutto il periodo di formazione.

- **I Crediti formativi E.C.M.:** sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità. Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento formativo, si vedrà assegnato dalla Commissione un numero di Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti (griglia di valutazione).

- **Anffas Onlus è “provider” del programma ministeriale E.C.M.:** organizzatore riconosciuto di eventi formativi per il personale sanitario (medici, infermieri, ma anche educatori professionali, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, logopedisti, tecnici dell'educazione e rieducazione psichiatrica e psicosociale, terapisti occupazionali, fisioterapisti ecc...).



*Preme chiarire che la tipologia di formazione (Attività Formativa Residenziale”) riconosciuta ad Anffas non è quella relativa al c.d. “progetto formativo aziendale” (vedi sopra), ovvero “insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad un specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da un’azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente”. Tale caratteristica non è priva di rilevanza e di conseguenze, infatti in linea teorica i corsi ECM organizzati da Anffas debbono essere aperti a tutti e fruibili anche da soggetti terzi alla realtà Anffas.

Sez. 2 - ADEMPIMENTI / PROCEDURA PER ACCREDITAMENTO EVENTO

1^ FASE – PROPEDEUTICA:

Ogni struttura Anffas locale che vuole organizzare un’Attività Formativa Residenziale, rientrante tra quelle precedentemente descritte e che desidera accreditare tale evento, affinché i partecipanti di tale corso “guadagnino” crediti formativi, deve farne espressa richiesta alla Sede Nazionale.

La domanda di accreditamento (si veda allegato A) indirizzata all’Ufficio Affari Generale – segreteria ECM, deve essere completa della documentazione debitamente e correttamente compilata, di seguito elencata:

- Allegato 1 - form richiesta;
- Allegato 2 - autocertificazioni (in versione cartacea);
- Allegato 3 - copia delle autocertificazioni ottenute dai docenti (in versione cartacea);
- Allegato 4 – schema dichiarazione per le singole autorizzazioni al trattamento dei dati personali da richiedere ed ottenere da parte dei singoli docenti (in versione cartacea);
- file, in formato Word, contenente tutti i Curricula dei docenti e dei responsabili dei corsi, unitamente agli abstract delle relazioni più significative;
- file, in formato Word, contenente lo strumento di valutazione dell’apprendimento; in tale file deve anche essere indicata la data e l’orario in cui avverrà tale somministrazione,
- file, in formato Word, contenente il programma dell’evento.

Le richieste di accreditamento degli eventi formativi residenziali devono essere presentate alla Commissione almeno 90 giorni prima della data di svolgimento.

Questo significa che la Sede Nazionale dovrà ricevere le richieste tassativamente almeno 100 giorni prima della data stabilita per lo svolgersi dell’evento, per aver tempo di effettuare i controlli e di inoltrare la richiesta;

2^FASE - DOMANDA/CARICAMENTO EVENTO:

Gli Uffici della Sede Nazionale, dopo un esame sia nel merito del progetto (sulla validità al solo fine di verificarne la coerenza con il “Pensiero Anffas”), sia rispetto alla completezza/correttezza della documentazione, provvederanno – on line - ad inoltrare la richiesta alla Commissione Ministeriale deputata a valutare gli eventi.

Dalla Commissione nazionale, a questo scopo, vengono valutati il programma e gli altri dati forniti dall’organizzatore, assegnando il punteggio attraverso una serie di parametri di giudizio, o indicatori di qualità,



quali la rilevanza delle attività didattico- formative, l'importanza degli argomenti, la autorevolezza professionale dei docenti, l'esistenza o meno di sistemi di valutazione delle attività da parte dei partecipanti, la qualità della organizzazione, la sua durata, ecc., così come specificato nella [griglia di valutazione](#). La Commissione nazionale, per questa valutazione, si avvale della collaborazione di esperti suddivisi per specifiche aree professionali. Gli esperti sono scelti tra operatori della Sanità che hanno accettato di collaborare in via riservata. A questi sono trasmesse, via internet, le informazioni (fornite dagli organizzatori) relative agli eventi formativi per i quali è richiesta l'attribuzione dei crediti. Se il punteggio complessivo attribuito dagli esperti e dalla Commissione all'evento formativo avrà superato il valore minimo, allora l'evento, previo pagamento del [contributo dovuto](#), sarà accreditato ai fini della E.C.M.

Importante:

- modifiche: dopo la presentazione della domanda non potrà più essere modificato alcun dato relativo al corso;
- incongruenze: dopo la trasmissione della domanda, i Referenti del Ministero o la Commissione ECM, qualora rilevino anomalie nella richiesta, comunicano, via mail, alla sede nazionale la anomalia (incongruenza) stessa, che provvederà prontamente a darne comunicazione alla struttura associativa richiedente. L'associazione richiedente deve attivarsi per rispondere prontamente alla incongruenza, pena la non accreditabilità dell'evento.

3^ FASE – ACCREDITAMENTO:

L'accREDITAMENTO consiste nella assegnazione all'evento, da parte della Commissione preposta, di un certo numero di Crediti formativi E.C.M., che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei Crediti formativi E.C.M. assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli stessi un attestato apposito; l'attestato deve essere conservato dall'interessato (medico o sanitario in generale) per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine, Collegio o Associazione professionale secondo le istruzioni che indicherà la Commissione nazionale per la formazione continua.

Dal momento della trasmissione della domanda alla Commissione, non esiste un tempo massimo entro cui verrà comunicato il numero di crediti (nella maggioranza dei casi, questi vengono comunicati prima che cominci l'evento formativo, ma non è impossibile che questi vengano comunicati durante lo svolgimento dell'evento o addirittura dopo che lo stesso è terminato).

4^ FASE – VALIDAZIONE:

Non appena comunicati alla sede nazionale, i crediti verranno trasmessi alla associazione richiedente. La comunicazione di attribuzione dei crediti contiene altresì la previsione del versamento del correlato contributo spese di accreditamento. Gli organizzatori di attività formative infatti sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di accreditamento, determinato in proporzione ai crediti formativi che possono essere attribuiti all'evento. Si sottolinea che un corso proposto per, ad esempio, quattro figure professionali (medico, educatore, infermiere, logopedista) è da considerare come quattro corsi, pertanto, potranno essere diversi i crediti assegnati e il contributo richiesto.



Il contributo alle spese di accreditamento è stabilito in un minimo di Euro pari a 258,23, fino ad un massimo di Euro 774,69, per ogni figura professionale.

La Sede nazionale comunicherà quindi, contestualmente alla Associazione organizzatrice sia l'avvenuto accreditamento con il numero di crediti assegnati, sia il contributo da versare e le relative modalità per effettuare tale versamento (il versamento deve avvenire esclusivamente su conto corrente postale).

I termini per effettuare il versamento sono tassativi:

90 giorni dalla comunicazione dei crediti, nel caso si tratti della prima edizione;

90 giorni dalla data di inizio di svolgimento di ogni singola edizione successiva.

Questi termini, come detto, sono perentori: ogni registrazione effettuata successivamente a tali termini comporta la cancellazione dell'evento e l'impossibilità di recuperarlo.

Il versamento del contributo, peraltro, ha effetto dalla data di caricamento sul programma, da parte dei tecnici della sede nazionale e non dalla data dell'effettivo pagamento del conto corrente postale, pertanto anche in questo caso è importante il rispetto dei termini indicati.

Solo con il caricamento on line dei dati identificativi del pagamento l'evento è "validato".

Ne discende che il bollettino di pagamento va inviato alla sede nazionale entro 80 giorni, per consentire poi la registrazione dei dati richiesti.

5^ FASE – SVOLGIMENTO:

L'evento formativo deve tenersi nel totale e completo rispetto di quanto dichiarato nella domanda di accreditamento: è quindi assolutamente vietato variare la data di inizio e/o di fine, la sede, la quota di iscrizione, il programma, i docenti etc, Qualora la associazione locale si trovi nella necessità impellente di modificare qualche dato, deve fare esplicita richiesta alla sede nazionale, e attendere da questa esplicita autorizzazione (che verrà rilasciata, solo nei rari casi in cui sarà ammissibile, a discrezione della Commissione Ministeriale ECM). Al termine dell'evento, unitamente alla prova di valutazione dell'apprendimento, dovrà essere somministrato il questionario di gradimento dei partecipanti.

6^ FASE – CONCLUSIVA:

I crediti formativi dovranno essere rilasciati ai discenti, che abbiano totalizzato il 100% delle ore di frequenza, e che abbiano preso parte alla prova di valutazione finale. I crediti formativi verranno rilasciati utilizzando l'apposito modello (allegato 5).

I docenti del corso, se desiderano, possono ricevere 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza. Le ore di docenza effettiva vanno calcolate arrotondando sempre per difetto (due ore: quattro crediti; un'ora e cinquanta minuti: due crediti). Deve essere utilizzato l'apposito modello (allegato 6).

Alla sede nazionale dovranno essere inviati, in formato elettronico, i seguenti documenti:

- riepilogo valutazione gradimento partecipanti (modello in allegato 8)
- anagrafica partecipanti (1 file per ciascuna figura professionale accreditata e comprensiva dei docenti che abbiano fatto richiesta dei crediti formativi) - (modello in allegato 9)



- un documento Word in cui sia brevemente riassunto l'andamento della prova di valutazione dell'apprendimento.

Anche in questo caso è stato inserito un termine perentorio per il rapporto (dati partecipanti, riepilogo valutazione, relazione di apprendimento):

-se i crediti vengono assegnati prima dell'inizio dell'evento: 90 giorni dalla fine dell'evento;

-se i crediti vengono assegnati dopo l'inizio dell'evento: 90 giorni dalla data di assegnazione dei crediti.

Anche in questo caso il mancato rispetto dei termini comporta la cancellazione irreversibile dell'evento. Per poter rispettare tali termini è necessario che i dati in questione vengano inviati alla sede nazionale entro 80 giorni.

Tutta la documentazione inerente il corso (questionari, fogli di presenza, originali delle autocertificazioni etc) dovrà essere conservata presso l'associazione proponente per un periodo non inferiore a cinque anni e inviate alla sede nazionale mediante posta qualora venga richiesto.

Sez. 3 – STATO DELL'ARTE GENERALE

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ha voluto istituzionalizzare l'E.C.M. La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, con il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...". La Commissione (costituita con Decreto Ministeriale del 5 luglio 2000), ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono state riportate nelle pagine precedenti.

Tale programma sperimentale, varato dalla Conferenza Stato Regioni con Accordo del 20 dicembre 2001, è scaduto il 31 dicembre 2006.

In vista della conclusione della fase sperimentale, con l'Accordo-ponte del 16 marzo 2006, il Ministero della Salute e le Regioni avevano concordato di elaborare una proposta congiunta per il passaggio a regime del procedimento E.C.M. coerentemente con tale impegno, la Commissione Nazionale per formazione continua aveva sospeso dal 2 ottobre u.s. l'accreditamento degli eventi formativi, in considerazione della circostanza che le richieste di accreditamento devono pervenire 90 giorni prima dell'evento medesimo.

In una situazione già di per sé così complessa sotto il profilo istituzionale, si è poi inserita una sentenza della Corte Costituzionale (n. 328 del 2006), che, pur riconoscendo alla Commissione nazionale per la formazione continua compiti esclusivi, ha attribuito alle Regioni in materia di formazione dei professionisti un ruolo decisamente prioritario.

L'approssimarsi del termine della fase sperimentale e l'incidenza della decisione della Corte sull'assetto strutturale dell'E.C.M. hanno determinato momenti di forte criticità, non solo sul funzionamento del sistema, ma soprattutto sulle prospettive future dello stesso.



In attesa di una compiuta definizione dei ruoli dei diversi attori istituzionali, dell'individuazione delle modalità idonee a gestire il periodo transitorio, anche attraverso un Accordo Stato-Regioni, che prelude ad uno strumento legislativo con il quale ridefinire i ruoli di ciascun, il programma e le procedure sono state temporaneamente prorogate per il primo semestre del 2007 (data di fine evento entro il 30 giugno 2007).

Allo stato, non si è in grado di prevedere quale saranno le prossime determinazioni delle Istituzioni preposte, non è da escludere che il regime di proroga proseguirà oltre il primo semestre del 2007.

In ultimo, data l'importanza della tematica, riportiamo integralmente quanto già segnalato nella circolare dello scorso anno, in merito a "Normativa sulle ONLUS e attività di formazione":

L'erogazione di attività di formazione ECM da parte di una Onlus presuppone due problematiche, dal momento che:

- l'attività di formazione non è, in questo caso, rivolta a soggetti svantaggiati (infatti si tratta di personale sanitario e non di persone con disabilità);

- l'attività di formazione non può essere rivolta unicamente "al personale da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione" (l'accreditamento ECM di Anffas Onlus riguarda infatti soltanto i cosiddetti "Eventi residenziali" rivolti a tutti i potenziali utenti e non i "Piani Formativi Aziendali" rivolti quindi ai soli dipendenti). Dovrà quindi avervi cura di dare priorità al personale anffas senza precludere in via di trancio l'eventuale partecipazione a soggetti esterni.

Le suesposte questioni, che debbono essere oggetto di attenta valutazione, pongono anche un problema di inquadramento dell'attività di formazione ECM all'interno delle attività di una ONLUS.

E' necessario chiarire immediatamente che, fermo restando quanto sopra, l'attività formativa in discussione può essere inquadrata all'interno delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- che statutariamente sia prevista l'attività di formazione;

- che detta attività sia integrativa dell'attività statutaria istituzionale, non assuma il carattere di prevalenza rispetto alle attività istituzionali, che i relativi compensi non superino il 66% delle spese complessive;

- che interessino gli stessi settori economici oggetto delle attività statutarie istituzionali principali (da relazione governativa accompagnatoria al D. Lgs. 460/97);

- che non si tratti di una mera attività di raccolta fondi, ma che sia in stretta connessione con l'attività istituzionale (C.M. 168/E 26.06.98);

- che l'attività connessa non si possa configurare come un'attività commerciale esercitabile anche separatamente dall'attività istituzionale (Risoluzione Agenzia delle Entrate 75/E del 21.05.01).

Se tutte le condizioni di cui sopra vengono rispettate, si può ritenere che le quote di iscrizione dei corsisti debbano essere fatte rientrare nelle attività connesse alle attività istituzionali e come tali essere assorbite dalle agevolazioni per le Onlus in materia di IRPEG; ai fini IVA dette quote di iscrizione saranno soggette a fatturazione ai sensi dell'art. 10 co. 2 DPR 633/72 (prestazioni didattiche per le formazioni rese dalle Onlus).

Più complesso è, invece, il caso delle entrate per eventuali sponsorizzazioni offerte da terzi per sostenere l'evento formativo.

La prima domanda da porsi è se la sponsorizzazione abbia costituito il corrispettivo diretto e specifico di determinati servizi resi dalla Onlus durante l'evento. Occorre cioè verificare se, a fronte della sponsorizzazione, chi la ha erogata abbia avuto il diritto a esporre su



cartelli e striscioni il proprio marchio commerciale, ovvero abbia potuto disporre di spazi dove promuovere i propri prodotti o, addirittura, tentarne la vendita.

Diverso sarebbe invece il caso in cui l'entrata da sponsorizzazione costituisca un contributo per l'organizzazione del convegno, senza alcuna logica di corresponsività (p.e. risulti soltanto l'indicazione sulla brochure e sul materiale del convegno "organizzato con il contributo di...").

I due casi esposti assumono, evidentemente, diversa rilevanza fiscale. Nel primo caso, in cui l'entrata costituisce corrispettivo specifico dei servizi resi possibili attraverso il convegno, certamente vi è rilievo commerciale; non così nel secondo. (parere de "Il Sole 24 Ore – Terzo Settore di lunedì 15 aprile 2002 n. 4, pag. 38, a cura di Luigi Corbella).

Restando a disposizione per ogni ulteriore indicazione ed eventuale chiarimento, si segnala che quanto esposto nella presente circolare è reperibile sul nostro sito www.anffas.net, oltre che sul sito del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it)

Cordiali saluti.

dott.ssa Emanuela Bertini

Direttore Generale ANFFAS Onlus

Allegati:

A) DOMANDA DI ACCREDITAMENTO E DICHIARAZIONE IMPEGNO;

1) FORM DI RICHIESTA;

2 a-b-c) AUTOCERTIFICAZIONI LEGALE RAPPRESENTANTE;

3) AUTOCERTIFICAZIONE DOCENTI MANCANZA CONFLITTO INTERESSE;

4 a-b) TRATTAMENTO DATI – PRIVACY;

5) PROTOTIPO ATTESTATO/CERTIFICATO PARTECIPANTI;

6) PROTOTIPO ATTESTATO/CERTIFICATO DOCENTI;

7) PROTOTIPO DELLA SCHEDA VALUTAZIONE EVENTO;

8) MODULO RIEPILOGATIVO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL'EVENTO FORMATIVO COMPILATE DAI PARTECIPANTI;

9) FILE EXCELL – ELENCO E RECAPITI PARTECIPANTI.